

N. 7798 / 2018 R.G.



**TRIBUNALE di GENOVA**  
**SEZIONE XI CIVILE**

Il Tribunale, riunitosi in camera di consiglio in data 26.3.2019, nelle persone dei magistrati:

dott. Francesco Mazza Galanti	Presidente
dott. Paola Bozzo Costa	Giudice
dott. Daniela Di Sarno	Giudice rel.

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.2.2019, nel procedimento proposto da:

\_\_\_\_\_, nata in NIGERIA il \_\_\_\_/1988,

elettivamente domiciliato in SALITA S. VIALE,  
5/2 16121 GENOVA, presso lo studio dell'Avv. BALLERINI ALESSANDRA, che la rappresenta e difende, come da mandato in atti, N. VESTANET \_\_\_\_\_, CUI

**RICORRENTE**

nei confronti di

**MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL  
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO -  
Ufficio territoriale del Governo di Genova**, in persona del Ministro *pro-tempore*;

**RESISTENTE**

e con l'intervento del

**PUBBLICO MINISTERO c/o Tribunale di Genova;**

**INTERVENIENTE**

Avente ad oggetto:



l'impugnativa del provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della protezione internazionale di Torino - sezione di Genova, n. prot. 1950/18, emesso in data 30.11.2017, ha pronunciato il seguente:

### DECRETO

ex artt. 35 D. L.vo 25/08 (Attuazione della Direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato) e 19 D. L.vo 150/11 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione):

### MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

\_\_\_\_\_, cittadina nigeriana, ha proposto ricorso, ai sensi dell'art. 35 D.L.vo 25/2008 e 19 D.L.vo 150/2011, avverso la decisione emessa il 30.11.2017 e notificata il 29.5.2018, con la quale la Commissione territoriale di Torino – sezione di Genova ha rigettato sia la domanda di riconoscimento dello *status* di rifugiato, sia la domanda subordinata di protezione sussidiaria, sia infine la domanda di trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5 comma 6 D.L.vo 286/98.

Si è costituito il Ministero dell'Interno – Commissione territoriale di Torino – sezione di Genova, richiamando le argomentazioni contenute nel verbale della riunione, nonché nel decreto conclusivo, ed insistendo come in atti.

È intervenuto il Pubblico Ministero, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Dal certificato del casellario giudiziale non risultano precedenti penali; non risultano inoltre carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Genova.

Dalla documentazione trasmessa dall'Ufficio Immigrazione della Questura di Imperia, infine, non si evincono precedenti di polizia.

All'udienza del 29.1.2019 si è proceduto ad audizione della richiedente con l'ausilio di un interprete, comprendendo ella poco la lingua italiana.

All'esito, acquisita la relazione sul percorso integrativo svolto, il difensore ha insistito come in ricorso ed il Giudice si è riservato di riferire in camera di consiglio.

La richiedente ha dichiarato di essere cittadina nigeriana, di religione cristiana e di provenire dalla città di Kaduna. Era nata a Benin city, ma si era trasferita da piccola,



all'età di circa 13 anni, a Kaduna, con sua madre. Alla morte della madre aveva vissuto con un'amica della stessa. Quest'ultima però, nel 2005, si era convertita all'islam e aveva deciso di farle sposare un uomo musulmano molto più anziano di lei. La richiedente, per evitarlo, era andata a vivere da un'amica, ma l'amica di sua madre continuava a molestarla. La Polizia non l'aveva aiutata. Aveva perciò deciso di lasciare la città ed era tornata in Edo State per cercare la famiglia di suo padre. Dopo un breve periodo, non avendo rintracciato nessun familiare, era tornata a Kaduna ed aveva iniziato a lavorare presso un albergo, ma continuava a temere di essere trovata dall'amica di sua madre e di essere costretta a sposare quell'uomo musulmano, quindi aveva lasciato il suo Paese nel 2015. Si era trasferita in Niger con un'amica. Dopo pochi giorni era partita per la Libia insieme alla sorella della sua amica, con la speranza di trovare un lavoro. Per 5 mesi aveva lavorato in Libia, facendo le pulizie per una famiglia di libici. Quando questi erano partiti, a causa della situazione poco sicura della Libia, avevano aiutato lei e l'amica ad imbarcarsi per l'Italia. L'amica era morta durante il viaggio.

### **Status di rifugiato**

I fatti esposti non risultano integrare, in se stessi, il rischio di persecuzione diretta per motivi di razza, di religione, di nazionalità, di opinione politica o di appartenenza ad un particolare gruppo sociale. Nel racconto di . non si fa infatti riferimento a tale tipo di persecuzione, ma solo al timore di trovarsi completamente sola, senza appoggi, e di essere nuovamente vessata dalle persone con cui un tempo viveva. Anche qualora veritieri, pertanto, i fatti narrati non integrerebbero gli estremi per il riconoscimento dello *status* di rifugiato, come definito dall'art. 1A della Convenzione di Ginevra del 1951 e dall'art. 2 comma 1 lett. e) del D. L.vo 251/2007.

Non sussistono dunque i presupposti per l'accoglimento di tale domanda.

### **Protezione sussidiaria**

Il racconto della richiedente appare sostanzialmente attendibile, anche se non riscontrabile, atteso che le vicende narrate sono state ripetute più volte senza cadere in contraddizione ed i fatti esposti non risultano in contrasto con le informazioni generali riguardanti il suo Paese, né con quelle specifiche pertinenti al suo caso.

Deve tuttavia osservarsi che i fatti esposti non risultano integrare i rischi di cui all'art. 14 lett. a) e b) D. L.vo 251/07. Nel racconto di . non si fa infatti riferimento a



nessuna delle situazioni prospettate nel predetto articolo di legge. Dal tenore del suo racconto si evince che non è stato un reale e concreto pericolo di vita a spingere la richiedente a lasciare il suo Paese, ma piuttosto una situazione di generale insicurezza e timore, generata dalle passate vessazioni subite dopo la morte di sua madre e dall'impossibilità di contare sull'appoggio di familiari, dopo che era fallito anche il tentativo di rintracciare la famiglia di suo padre in Edo State. La stessa richiedente ha dichiarato che, dopo il ritorno a Kaduna, non era più stata contattata dall'amica di sua madre.

In relazione alla lett. c) dell'art. 14 cit., si osserva che il territorio di Kaduna è stato ed è tuttora teatro di violenti conflitti tra la popolazione locale e i pastori Fulani. Migliaia di persone sono rimaste uccise negli scontri e moltissime proprietà sono state distrutte, con gravi danni anche per l'agricoltura locale. I conflitti hanno assunto anche un aspetto di carattere religioso, musulmani Fulani contro comunità cristiane. I conflitti, dal nord della Nigeria, si sono estesi anche alle zone del centro e del sud del Paese.

#### **"Nigeria and the Challenges of Internal Security in the 21st Century**

Violent conflicts between herdsmen from northern Nigeria and farmers in the central and southern zones have escalated in recent years and are spreading southward, threatening the country's security, stability and peace. With an estimated death toll of approximately 2,500 people in 2016, these clashes are becoming as potentially dangerous as the Boko Haram insurgency in the North East. Yet to date, response to the crisis at both the federal and state levels have been poor (International Crises Group, 2017). Nigeria has experienced a considerable increase in natural resource conflicts since the early 1990s.....

The insistent feud between the herdsmen and farmers in Nigeria has devastating effects on the citizens. The effect of this conflict ranges from wanton destruction of lives and properties to decline in agricultural product which is the major source of sustenance in the nation. **Lose of live and properties:** In 2016 there was an estimated death toll of about 2,500 arising from herdsmen attacks (International Crises Group, 2017). Farmers and herdsmen conflicts in Nigeria have grown, spread and intensified over the past decade and today pose a threat to national survival and integration. Thousands of people have been killed, communities have been destroyed and so many farmers and herdsmen have lost their lives and property in an extended orgy of killings and destruction that is not only continuously destroying livelihoods but also affecting national cohesion (Gambari, Luther-Agwai, Ibrahim, Jega, Kwaja, Balla, Fesse, Muhammed-Oyebode&Ya'u, 2018). *International Journal of Humanities and Social Science Vol. 8 • No. 7 • July 2018*

In 2015, the GTI ranked the 'Fulani extremists' 298 as the 4th deadly militant group in the world. However, as noted above, the GTI report also remarks that the number of Fulani extremists is just 'a small subset [who], engage in attacks'. 300 The Global Terrorism Index 2017 reported that 'Fulani extremists undertook more attacks and were responsible for more deaths than Boko Haram in 2016.

Crisis Group notes that since the violence escalated in January 2018, about 300 000 people fled their homes and more than 1 300 people have been killed. The farmer-herder conflict has claimed 'more than 6 times



more civilian lives than the Boko Haram insurgency.' According to Christian Solidarity Worldwide (CSW), the militants killed more men, women and children in 2015, 2016 and 2017 than Boko Haram.

According to Dr Roudabeh Kishi, Director of the Armed Conflict Location and Event Data Project (ACLED), three dimensions of the conflict can be distinguished: ethnic (Fulani vs other Nigerian ethnicities), religious (Muslim herders vs Christian south), and cultural (nomadic vs sedentary). As most pastoralists are Fulani Muslims and many farming communities are largely Christian, the conflict has acquired ethnic and religious ramifications. The actual core of the conflict is the access to economic resources. Nevertheless, a report published by Christian interest groups World Watch and Open Doors, alleges that the violence executed by Fulani herdsmen against Christians in Benue is religiously motivated. Furthermore, the ethnic and religious tensions can also be traced back to the divide between indigenes and settlers.

A complicating factor is, as an article in the New York Times explains, that Fulani herders are often used as a 'scapegoat'. According to the police, at least some of the attacks attributed to pastoralists have been carried out by 'criminals and militias' armed with AK-47s, adding that 'herders have not traditionally carried such weapons'.

In the first half of 2018, the violence was concentrated in Plateau, Benue and Nasarawa states in the North Central zone, and in Adamawa and Taraba states in the North East zone. However, some incidents were also reported in other states, including Delta, Edo, Ekiti, Kaduna and Kogi states.

As the Boko Haram insurgency has receded, the conflict between nomadic herders and sedentary agrarian communities increased in frequency, intensity, complexity and geographic scope. As mentioned above, the conflict caused 1300 death in the first six months of 2018, six times the number of people killed by Boko Haram. According to Crisis Group, three factors are responsible for the escalation: the poor government's poor response to distress calls and failure to punish past perpetrators; the rise of ethnic militias emboldened by the climate of impunity; and aggravated tensions in herder-farmer relations following new laws banning open grazing in Benue and Taraba states. Seeking to stop the conflict, the federal government, in January 2018, announced a new plan to establish 'cattle colonies' across the countries, secured by agro rangers. That plan was strongly opposed by many state governments and citizens groups in the south and Middle Belt, who viewed it as only benefitting the predominantly Fulani herders at the detriment of all others.

In June 2018, the federal government again presented a six-point plan to permanently end the conflict. The plan is named "The National Livestock Transformation Plan" and built on six key pillars: economic investment, conflict resolution, law and order, humanitarian relief, information education and strategic communication; and cross-cutting issues. It aims at a phased transition from open grazing to ranching over the ten-year period 2018 – 2027." (Easo Nigeria Security situation November 2018)

I conflitti tra pastori e contadini in Nigeria durano ormai da decenni. Essi traggono origine dalli spostamento dei pastori dal Nord del paese verso il centro e il Sud, causata dalla crescente scarsità di risorse fondamentali, come acqua e terra. I pastori si spostano in cerca di terreni in cui far pascolare i loro animali, mentre gli agricoltori si oppongono all'invasione dei loro terreni coltivati da parte del bestiame altrui, con conseguente distruzione delle coltivazioni. Negli anni più recenti i conflitti tra pastori nomadi e contadini stanziali sono diventati sempre più violenti, con un aumento del numero di



morti su entrambi i fronti. L'ACLED ha evidenziato tre diversi aspetti del conflitto: etnico (Fulani contro altre etnie), religioso (musulmani contro cristiani) e culturale (nomadi contro stanziali). A questi si è aggiunta la dimensione politica, in quanto il Presidente Buhari è stato accusato di incentivare i conflitti, evitando di prendere provvedimenti.

Certamente, l'incapacità del Governo di punire adeguatamente le azioni illecite e la corruzione delle forze di polizia ha incoraggiato l'uso della violenza da entrambe le parti, sia pastori che agricoltori, unitamente alla crescente disponibilità di armi da fuoco da parte della popolazione, sia prodotte in sede locale che provenienti da altri Paesi.

La situazione si è poi complicata con le interferenze nel conflitto delle azioni di gruppi terroristici, come Boko Haram. False informazioni diffuse sui *social media* alimentano le tensioni.

Ciò premesso e nonostante la criticità della situazione nella zona di Kaduna, non si ritiene che il grado di violenza che caratterizza il conflitto armato in corso raggiunga, nell'area di provenienza della richiedente, un livello così elevato da comportare per i civili, per la sola presenza nell'area in questione, il concreto rischio della vita o di un grave danno alla persona, e pertanto il diritto al riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 lett. c) D. L.vo 251/2007. La stessa ricorrente, del resto, non ne fa menzione.

Non si evince pertanto la fondatezza della richiesta di protezione sussidiaria.

### **Protezione umanitaria**

Venendo all'esame della domanda subordinata, deve essere preliminarmente affrontata la problematica relativa all'entrata in vigore del D.L. n. 113/18 del 4.10.18 pubblicato sulla GU del 4.10.2018 ed in vigore dal 5.10.2018, in relazione al presente procedimento. Il decreto, tra le altre cose, ha infatti sostituito l'art. 5 comma 6 T.U.I. ed ha modificato l'art. 32 comma 3 l. 25/08, abrogando la protezione umanitaria con la contestuale introduzione di nuove ipotesi tipizzate di permessi di soggiorno (per protezione speciale o per casi speciali).

Trattasi di un caso di successione di norme nel tempo di natura sostanziale, senza che sia stata prevista una disciplina di diritto intertemporale. In tale contesto normativo si impone il ricorso ai principi generali di cui all'art.11 disp. prel. c.c.. Va precisato, sotto questo profilo, che l'art. 1 comma 9 del D.L. 113/18 non detta una disciplina transitoria sul *merito* del riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, riguardando la *fase successiva* all'emanazione del provvedimento che tale diritto abbia già riconosciuto,



dettando regole relative alla tipologia di permesso di soggiorno da rilasciarsi da parte del Questore (sul punto si tornerà in seguito).

Per la giurisprudenza della Corte Suprema, *il principio dell'irretroattività della legge comporta che la legge nuova non possa essere applicata, oltre che ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ed ancora in vita se, in tal modo, si disconoscano gli effetti già verificatisi del fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali e future di esso* (lo stesso principio comporta, invece, che la legge nuova possa essere applicata ai fatti, agli status e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, ancorché conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi totalmente dal collegamento con il fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore; cfr. Cass.civ. sez. I, 3.7.13, n. 16620, Cass. SS.UU. 2926/67, 2433/00 e 14073/02).

Ciò posto, in materia di protezione internazionale, la giurisprudenza ha evidenziato da tempo la natura di situazione giuridica soggettiva alla base della domanda di accertamento del diritto al permesso di soggiorno umanitario, tanto da aver ritenuto la natura dichiarativa e non costitutiva del provvedimento di accoglimento della domanda. A tali conclusioni la Corte è pervenuta anche rispetto alle situazioni del diritto di asilo e di quello al riconoscimento dello status di rifugiato, rispetto alle quali, appunto, il provvedimento giurisdizionale non ha natura costitutiva, ma dichiarativa. Si riconosce quindi l'identità di natura giuridica del diritto alla protezione umanitaria, del diritto allo status di rifugiato e del diritto costituzionale di asilo, in quanto situazioni tutte riconducibili alla categoria dei diritti umani fondamentali (cfr. Cass. SS.UU. 11535/09, Cass. n. 4764/1997, 907/1999, 5055/2002, 8423 e 11441/2004; Cass.civ. sez. I 4455/18).

I "seri motivi" di carattere umanitario (o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano), alla ricorrenza dei quali a norma dell'art.5 comma 6 l. cit. lo straniero risulta titolare di un diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, sono accomunati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità attuali o accertate, con giudizio prognostico, come conseguenza discendente dal rimpatrio dello straniero, in presenza di un'esigenza qualificabile come umanitaria, concernente diritti umani fondamentali protetti a livello costituzionale e internazionale (cfr. Cass., sez. un., 19393/2009 Cass., sez. un., n. 5059/2017).

Vanno quindi valutate circostanze preesistenti. Più precisamente deve essere presa in considerazione l'esistenza e l'entità della lesione dei diritti fondamentali, partendo dalla



situazione oggettiva del Paese di origine, correlata alla condizione personale che ha determinato la ragione della partenza/fuga, dove la valutazione sull'inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria, ma non come fattore esclusivo, come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale, che merita di essere tutelata attraverso il riconoscimento di un titolo di soggiorno che protegga il soggetto dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale, quale quello eventualmente presente nel Paese d'origine, idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili.

Il principio generale di irretroattività comporta allora che, nel caso di specie, la nuova legge non possa essere applicata, essendo procedimento relativo a rapporto giuridico sorto anteriormente al 5.10.2018.

Ciò premesso, va evidenziato che l'art. 5 comma 6 D. L.vo 286/98 non definisce i "*seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano*", che impediscono il rientro del richiedente nel suo Paese di origine, e che gli stessi vengono generalmente ricondotti a significativi fattori soggettivi di vulnerabilità (ad es. particolari motivi di salute o ragioni di età) ovvero a fattori oggettivi di vulnerabilità, i quali possono essere legati a guerre civili, a rivolgimenti violenti di regime, a catastrofi naturali, a rischi di tortura o di trattamenti degradanti ed altre gravi e reiterate violazioni dei diritti umani, o a traumi subiti in patria o durante il viaggio, di cui egli risenta le conseguenze.

"La situazione generale della sicurezza in Nigeria suscita grande preoccupazione, secondo il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti. Nel Global Terrorism Index - GTI, (Indice di terrorismo globale) 2016, la Nigeria è classificata al 3° posto ed uno dei cinque paesi responsabili del 72% di tutte le morti per terrorismo nel 2015. Tuttavia, la Nigeria ha registrato un calo del 34% nelle morti dovute ad atti di terrorismo rispetto al 2014, a causa dell'incessante azione militare del governo federale e dei paesi limitrofi contro Boko Haram. Nel 2015 Boko Haram ha ucciso 4 095 persone in attacchi terroristici, mentre nel 2014 erano state registrate 6 136 uccisioni.....Un altro indicatore importante è l'entità della corruzione, che pregiudica la situazione di sicurezza del paese non solo direttamente ma anche indirettamente. Come affermato in precedenza (1.6.5. Cattiva condotta, corruzione e giustizia), la Nigeria è uno dei paesi in cui la corruzione è segnalata come dilagante in tutti i sei servizi pubblici fondamentali. Tra gli intervistati nigeriani che hanno



avuto contatti con uno dei suddetti servizi, il 43% ha versato una tangente negli ultimi 12 mesi. Solo Liberia e Camerun hanno totalizzato percentuali superiori, rispettivamente il 69% e il 48%.

Anche se è quasi impossibile qualificare il tipo di violenza per ciascuna regione della Nigeria, alcuni modelli possono essere riconosciuti. La Nigeria settentrionale è caratterizzata da violenza religiosa e attacchi estremisti, mentre nella zona del Sud-Sud sono frequenti sia la militanza che gli attacchi estremisti. Nel Sud-Est, la ferocia dei culti e gli attacchi a scopo di rapina sono forme comuni di violenza, mentre nel Sud-Ovest la violenza politica e la delinquenza sono dilaganti. Altre forme di violenza come la violenza di genere (stupro, abusi, intimidazioni) e gli scontri etnici si verificano in tutte le regioni della Nigeria.” (EASO Nigeria Country Focus June 2017) “NIGERIA, THIRD QUARTER 2016:Update on incidents according to the Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED)”, del novembre 2016, segnala che “In Federal Capital Territory, 21 incidents killing 1 person were reported. The following locations were affected:Abuja, Gwagwalada, Kuje”.

Nel caso di specie, la situazione della Nigeria, come sopra evidenziata, consente di ritenere che la ricorrente, proveniente dalla zona di Kaduna, una volta rientrata nel suo Paese, si troverebbe in una condizione di specifica estrema vulnerabilità (si veda Cassazione sentenza n. 3347/2015; 4455/2018), idonea a pregiudicare la sua possibilità di esercitare i diritti fondamentali. Tra l’altro sarebbe sola e senza alcun appoggio familiare, priva di mezzi di sostentamento.

Occorre inoltre considerare che la richiedente è arrivata in Italia dalla Libia, dove verosimilmente si sarebbe fermato, se la situazione fosse stata diversa. E’ dovuto invece fuggire a causa della pericolosità di quel Paese, legata alla guerra civile ed al trattamento brutale riservato agli immigrati, soprattutto se provenienti dall’Africa subsahariana.

Si osserva, a tale proposito, che quanto riferito risulta in linea con le informazioni acquisite sulla Libia. Sussiste in tale Paese, sin dal 2011, una situazione di “violenza indiscriminata” derivante da conflitto armato, dato che le rivolte insorte in Libia, dopo la caduta del regime del colonello Gheddafi, si sono subito trasformate in un conflitto armato, tuttora perdurante, che vede scontrarsi le milizie, i molteplici gruppi armati di matrice islamica presenti nel Paese e le bande criminali che operano soprattutto nelle zone di transito (v. Rapporto 2016/2017 di Amnesty International). Tali notizie trovano recentissima conferma nella dichiarazioni rese dal Procuratore della Corte Penale Internazionale



all'ONU dell'8/5/2017, secondo cui la Corte penale ha l'intenzione di aprire un'inchiesta ufficiale sulle violenze subite dai migranti in Libia.

Deve peraltro essere valorizzato, in questa sede, il fatto che la ricorrente ha dimostrato di essersi positivamente inserita nel nuovo contesto sociale, atteso che ha frequentato i corsi di alfabetizzazione e le lezioni di italiano con interesse, nonostante le difficoltà dovute ad una situazione "analfabetismo funzionale" (v. documentazione allegata e relazione della cooperativa che la ospita). Attualmente sta cercando un'occupazione lavorativa.

La situazione del Paese sopra descritta, valutata complessivamente ed unitamente alla situazione personale della richiedente (come detto, non risultano precedenti penali né di polizia a suo carico), evidenzia i presupposti per ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari, ai sensi del previgente art. 5 comma 6 D. L.vo 286/98.

Tuttavia, come già detto, il D.L. 113/18, conv. dalla L. 132/18, ha modificato le norme che riconoscevano il permesso di soggiorno per motivi umanitari, come figura di carattere generale.

All'art. 1 comma 9 ha poi previsto che *"Nei procedimenti in corso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali la Commissione territoriale non ha accolto la domanda di protezione internazionale e ha ritenuto sussistenti gravi motivi di carattere umanitario, allo straniero è rilasciato un permesso di soggiorno recante la dicitura «casi speciali» ai sensi del presente comma, della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato. Alla scadenza del permesso di soggiorno di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui al comma 8"*.

Deve allora osservarsi in merito che:

- parlando di *"procedimenti in corso"*, la norma non sembra riferirsi ai procedimenti giurisdizionali (atteso che menziona la sola ipotesi di provvedimento emesso dalla Commissione territoriale), bensì ai procedimenti amministrativi volti al rilascio del permesso da parte del Questore. Certo è che si tratta di norma che ha come destinatario il Questore, disponendo che, quando siano stati ritenuti sussistenti i gravi motivi umanitari, debba rilasciare un permesso non più denominato *"per motivi umanitari"*, ma recante la dicitura *"casi speciali"* (e tuttavia, pur sempre *"della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato"*);
- la norma menziona solo il provvedimento della Commissione territoriale e non quello del Giudice e ciò può essere dovuto a dimenticanza, oppure - più verosimilmente - ad esigenze di coerenza con la normativa precedente, che solo all'art. 32 comma 3 D. L.vo 25/2008 (riguardante la decisione della Commissione) e non anche all'art. 19 comma 9 D. L.vo



150/2011 (poi abrogato dal D.L. 13/17) menzionava la protezione umanitaria; ciononostante, nessuno ha mai dubitato che anche il Tribunale (o la Corte di Appello), qualora non vi fossero i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, ma ritenesse la sussistenza di gravi motivi di carattere umanitario, dovesse trasmettere gli atti al Questore per il permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6 T.U. Imm.. Il Tribunale, infatti, non poteva che avere, in termini di provvedimenti che definiscono il procedimento, i medesimi poteri della Commissione;

- l'art. 1 comma 9, come confermato dalla legge di conversione, deve essere pertanto riferito anche ai provvedimenti dell'Autorità giudiziaria di trasmissione degli atti al Questore per il rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari;

- il Questore, di conseguenza, dovrà rilasciare in favore del ricorrente, ai sensi dell'art. 1 comma 9 cit., un permesso di soggiorno recante la dicitura "casi speciali", della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato. Alla scadenza del permesso di soggiorno, si ritiene debbano essere applicate le disposizioni di cui al comma 8.

Ai fini di cui sopra, gli atti vengono pertanto trasmessi al Questore competente per territorio.

### Spese

Stante la reciproca parziale soccombenza, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.

Si provvede con separato decreto contestuale – ai sensi dell'art. 83 comma 3-*bis* D.P.R. 115/2002 - alla liquidazione dei compensi in favore del difensore.

### P. Q. M.

- Rigetta la domanda di riconoscimento dello *status* di rifugiato.
- Rigetta la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria.
- Dichiaro la sussistenza di gravi motivi umanitari che impediscono il rientro nel Paese di origine della richiedente \_\_\_\_\_ nata in Nigeria il \_\_\_\_\_ 1988, \_\_\_\_\_ e conseguentemente dichiara il suo diritto al rilascio del relativo permesso di soggiorno.
- Dispone la trasmissione della presente ordinanza al Questore per il rilascio, ai sensi



dell'art. 1 comma 9 D.L. 113/18, del permesso di soggiorno recante la dicitura "casi speciali", della durata di anni due.

- Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Manda alla Cancelleria per la notifica della presente ordinanza alla parte ricorrente ed alla Commissione Territoriale interessata, nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Genova.

Genova, così deciso nella camera di consiglio del 26.3.2019.

Il Presidente

Dott. Francesco Mazza Galanti

Il Giudice est.

Dott. Daniela Di Sarno

